



**CASSA EDILE**

di mutualità ed assistenza della Provincia di Cagliari

# Regolamento

## Prestazioni assistenziali







# **REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**



**Cassa Edile  
di mutualità ed assistenza  
della Provincia di Cagliari**

Funzione/Servizio	Telefono	Mail
Direzione	070 3423 0205	direzione@cassaedilecagliari.it
Area informatica ed informazioni generali	070 3423 0204	info@cassaedilecagliari.it
Servizio DURC	070 3423 0208	durc@cassaedilecagliari.it
Denunce telematiche (MUT)	070 3423 0208/9	mut@cassaedilecagliari.it
Assistenza imprese e versamenti	070 3423 0209	imprese.consulenti@cassaedilecagliari.it
Assistenza lavoratori e iscrizione imprese	070 3423 0201	lavoratori@cassaedilecagliari.it
Assistenza lavoratori, rimborsi malattia/infortunio	070 3423 0200	malattia.infortunio@cassaedilecagliari.it
Contabilità, servizi amministrativi	070 3423 0207	
Fax 070 306 966 - <a href="http://www.cassaedilecagliari.it">www.cassaedilecagliari.it</a>		

### ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Giorni	Mattina	Pomeriggio
Da lunedì a venerdì	Dalle ore 9.30 alle ore 12.30	Dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Sabato	Dalle ore 9.30 alle ore 12.30	

## INDICE

Presentazione	pag. 5
Integrazione indennità malattia	pag. 6
Mutualizzazione dell'onere per malattia	pag. 7
Integrazione indennità infortunio o malattia professionale	pag. 8
Mutualizzazione dell'onere per infortunio o malattia professionale	pag. 9
Erogazione anzianità professionale edile (A.P.E.)	pag. 10
Accantonamento - ferie gratifica natalizia e riposi annui	pag. 12
Rimborso spese per protesi varie	pag. 13
Infortuni extra professionali	pag. 14
Sussidio di nuzialità	pag. 16
Sussidio per decesso	pag.
17	
Colonie estive marine e montane	pag. 18
Viaggi turistico culturali	pag. 19
Sussidi e borse di studio	pag. 20
Scarpe antinfortunistiche e vestiario	pag. 21
Sussidi straordinari	pag. 22
Edilcard	pag. 22
Pagamento delle prestazioni	pag. 23
Norma di rinvio	pag. 23



## PRESENTAZIONE

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cagliari, **ente paritetico costituito nel 1963 tra Confindustria Sardegna Meridionale - Sezione Costruttori Edili, aderente all'ANCE, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL**, esprime gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'edilizia a cui fornisce, nelle materie di competenza, consulenza ed assistenza.

Fra i principali compiti demandati alla Cassa Edile dal Contratto collettivo vi è l'erogazione ai lavoratori iscritti della **retribuzione relativa a ferie, gratifica natalizia e Anzianità Professionale Edile**, nonché quello di **integrare le indennità di malattia ed infortunio**.

Negli anni i **compiti della Cassa Edile sono notevolmente aumentati** sia per investitura normativa e contrattuale (emissione del DURC e gestione rapporti con i Fondi pensione complementare degli iscritti), ma anche grazie alle **economie nella gestione dei contributi, che consentono di fornire agli iscritti prestazioni mutualistiche ed assistenziali** aggiuntive di carattere extracontrattuale (erogazione borse di studio, fornitura di scarpe antinfortunistiche e vestiario, spese per protesi, ecc.).

Il presente Regolamento ha lo scopo di illustrare le **prestazioni extra-contrattuali** nonché i compiti istituzionali tipici attribuiti dal Contratto collettivo all'ente paritetico.

Allo scopo di elevare il livello del servizio offerto agli iscritti, **le prestazioni sono oggetto di costante affinamento**. Raccomandiamo quindi di consultare il sito ([www.cassaedilecagliari.it](http://www.cassaedilecagliari.it)) per gli aggiornamenti sulle più recenti iniziative promosse da questa Cassa Edile. **Nel sito inoltre è reperibile la modulistica per avere accesso alle prestazioni di seguito descritte.**

## INTEGRAZIONE INDENNITÀ MALATTIA

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del C.C.N.L., è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza e dall'indennità territoriale di settore, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie, come sopra specificate, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria i coefficienti seguenti:

			quota oraria al lavoratore	quota a carico Impresa	rimborso da Cassa Edile
a)	1° - 2° - 3° giorno	nel caso la malattia superi 6 gg.	0,5495	0,0495	0,500
b)	1° - 2° - 3° giorno	nel caso la malattia superi 12 gg.	1,0495	0,0495	1,000
c)	dal 4° al 20° giorno	per le giornate indennizzate dall'INPS	0,3795	0,0495	0,330
d)	dal 21° al 180° giorno	per le giornate indennizzate dall'INPS	0,1565	0,0495	0,107
e)	dal 181° al 270° giorno	per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495	0,0495	0,500



Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana, escluse le festività.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nella misura del 14,20% dal 1° giorno di malattia in poi. L'accantonamento netto, la cui misura è convenzionale, resta correlato alla percentuale lorda del 18,50% dal 1° ottobre 2000.

La Cassa Edile rimborsa le integrazioni del trattamento di malattia **all'impresa in regola con i versamenti contributivi**, entro i limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e di quanto effettivamente anticipato dall'impresa al lavoratore, come risulta dalla busta paga.

Per ottenere il rimborso dei periodi di malattia, l'impresa presenta agli uffici della Cassa Edile **le buste paga del lavoratore interessato dall'evento e i certificati medici di malattia**.

La documentazione attestante la malattia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi di tempo dalla scadenza della presentazione della denuncia dei lavoratori occupati relativa al mese in cui si è verificato l'evento. (Esempio: per richiedere il rimborso di quanto corrisposto anticipatamente ad un lavoratore assente per malattia nel mese di gennaio, l'impresa ha tempo per presentare la denuncia entro il mese di febbraio, pertanto i tre mesi per la presentazione della documentazione scadranno nel mese di maggio).

## **MUTUALIZZAZIONE DELL'ONERE PER MALATTIA**

Il protocollo sottoscritto in data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere per malattia posto a carico delle imprese. L'onere per il trattamento di malattia corrisposto dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile. Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli operai in caso di malattia.

## INTEGRAZIONE INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 del C.C.N.L., è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero. Tale importo risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza e dalla indennità territoriale di settore, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie, come sopra specificate, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria i coefficienti seguenti:

		Quota oraria al lavoratore	Quota a carico Impresa	Rimborso da Cassa Edile
a)	dal 1° al 90° giorno di assenza:	0,2538	0,0198	0,234
b)	dal 91° giorno in poi:	0,0574	0,0124	0,045

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nelle seguenti misure:

a)	per i primi 3 giorni di assenza il	14,20%
b)	per i giorni di assenza dal 4° al 90° il	5,70%
c)	per i giorni di assenza dal 91° in poi il	3,60%

L'accantonamento netto, la cui misura è convenzionale, resta correlato alla percentuale lorda del 18,50% dal 1° ottobre 2000 in poi.

La Cassa Edile **rimborsa le integrazioni del trattamento di infortunio all'impresa in regola con i versamenti contributivi**, entro i limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e di quanto effettivamente anticipato dall'impresa al lavoratore, come risultante dalla busta paga.

Per ottenere il rimborso, l'impresa presenta agli uffici della Cassa Edile **le buste paga dei lavoratori interessati, la denuncia di infortunio ed i relativi certificati medici.**

La documentazione attestante l'infortunio deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro tre mesi di tempo dalla scadenza della presentazione della denuncia dei lavoratori occupati relativa al mese in cui si è verificato l'evento.** (Esempio: per richiedere il rimborso di quanto corrisposto anticipatamente ad un lavoratore assente per infortunio nel mese di gennaio, l'impresa ha tempo per presentare la denuncia entro il mese di febbraio, pertanto i tre mesi per la presentazione della documentazione scadranno nel mese di maggio).

## **MUTUALIZZAZIONE DELL'ONERE PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE**

Il protocollo sottoscritto in data 7 ottobre 1987 disciplina i criteri per la mutualizzazione dell'onere per infortunio o malattia professionale posto a carico delle imprese. L'onere per il trattamento di infortunio o malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile.

Resta invece a carico dell'impresa l'onere derivante dal versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sul trattamento corrisposto agli operai in caso di infortunio o malattia professionale.

## **EROGAZIONE ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)**

La Cassa Edile eroga ai lavoratori iscritti l'anzianità professionale edile (A.P.E.) in base alle norme contenute nel Regolamento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. **Il lavoratore matura l'Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 2.100 ore**, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL e le ore di Cassa integrazione guadagni straordinaria.

**Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello della erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.** La prestazione per l'A.P.E. è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali il lavoratore ha percepito la prestazione medesima. Gli importi orari utili per il calcolo delle prestazioni, vengono determinati in percentuale sulle retribuzioni correnti da un'apposita commissione.

Nel caso di lavoratori per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate ore alla Cassa Edile e che in un successivo biennio maturino il requisito, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, purché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

In caso di **abbandono definitivo del settore** dopo il raggiungimento del 60° anno di età o a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale che non permettano la permanenza nel settore stesso, al lavoratore che ne abbia maturato il requisito e che ne faccia richiesta, la prestazione erogata anticipatamente dalla Cassa Edile.

In caso di **morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di lavoratori** che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o che, comunque, abbiano maturato il requisito e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti, è da questa erogata, su richiesta del lavoratore o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza ed dall'indennità territoriale di settore spettanti al lavoratore stesso al momento dell'evento.

Agli effetti di cui sopra, la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL e le ore di Cassa integrazione guadagni straordinaria.

La Cassa Edile registra altresì:

- a) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta del lavoratore, corredata della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
- b) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta del lavoratore, corredata della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti a) e b), nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, **la richiesta del lavoratore deve pervenire alla Cassa Edile entro 3 mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.**

Nel caso in cui il lavoratore si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, **la Cassa Edile di provenienza, su richiesta del lavoratore medesimo, gli rilascia un attestato comprovante la sua posizione in ordine all'Anzianità Professionale Edile.** Il lavoratore provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

## **ACCANTONAMENTO - FERIE GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI**

Le imprese sono tenute ad accantonare, mensilmente, presso la Cassa Edile, le quote per ferie e gratifica natalizia (**accantonamento 14,20%**), trattenute ai lavoratori.

La Cassa Edile liquida le suddette quote ai lavoratori interessati in occasione:

- **del Ferragosto, cioè entro il 31 luglio** di ogni anno, per gli importi afferenti il semestre ottobre/marzo;
- **del Natale, cioè entro il 15 dicembre** di ogni anno, per gli importi afferenti il semestre aprile/settembre

## RIMBORSO SPESE PER PROTESI VARIE

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore interessato un sussidio **nella misura del 50% delle spese sostenute per protesi varie (protesi dentarie, oculistiche, ecc.), fino ad un massimo di Euro 775,00 annui**, posto che le stesse non siano mutuabili.

Ha diritto al sussidio il lavoratore che, al momento dell'emissione della fattura, risulti alle **dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile e abbia prestato nei 12 mesi precedenti l'evento, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative** regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie gratifica natalizia e riposi annui.

Per ottenere tale sussidio il lavoratore dovrà presentare, **a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data della fattura della spesa sostenuta**, la domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile allegando, in originale, il certificato medico con la diagnosi e la prescrizione del tipo di protesi e la fattura analitica delle spese sostenute.

SCHEDA DI SINTESI	
VALIDO PER	Spese per protesi non mutuabili
IMPORTO	50% importo della fattura sino ad un massimo di Euro 775,00 annuali
REQUISITI LAVORATORE	Dipendente al momento dell'emissione della fattura e 600 h lavorative maturate nei 12 mesi precedenti
REQUISITI IMPRESA	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
DOCUMENTI	Domanda su modulo Cassa Edile, certificato medico con diagnosi, prescrizione della protesi, fattura con dettaglio spese
DOMANDA	90 giorni dalla data di emissione della fattura

## INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI

In caso di infortunio extra professionale, agli aventi diritto, la Cassa Edile liquida una indennità di:

- **Euro 3.100,00 in caso di invalidità permanente,**
- **Euro 2.590,00 in caso di decesso del lavoratore.**

La Cassa Edile non risarcisce il sinistro nel caso in cui venga indennizzato dall'INAIL.

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione di luogo, giorno, ora dell'evento e della causa che lo determinarono, deve pervenire alla Cassa Edile **entro 30 giorni dall'infortunio**, corredata di certificato medico.

Avvenuto l'infortunio, il lavoratore deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni; successivamente deve inviare, a periodi non superiori a 15 giorni e sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia causato la morte del lavoratore o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione scritta alla Cassa Edile.

Il lavoratore, i suoi familiari o gli aventi diritto, devono acconsentire alla visita di medici della Cassa Edile e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del lavoratore.

Trascorsi 30 giorni dall'infortunio, senza che la denuncia sia pervenuta alla Cassa Edile il lavoratore o i suoi aventi diritto perdono ogni diritto all'indennità.



Nel caso in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto producano alla Cassa Edile dichiarazioni false o ingannevoli su natura, cause o conseguenze prodotte dall'infortunio, oppure lo abbiano causato per dolo o colpa grave, perdono il diritto all'indennità.

<b>SCHEDA DI SINTESI</b>	
<b>VALIDO PER</b>	Sinistri non indennizzati dall'INAIL
<b>IMPORTO</b>	Euro 3.100,00 invalidità permanente Euro 2.590,00 decesso del lavoratore
<b>REQUISITI IMPRESA</b>	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
<b>DOCUMENTI</b>	Denuncia di infortunio, certificato medico attestante l'infortunio
<b>DOMANDA</b>	30 giorni dalla data dell'infortunio

## SUSSIDIO DI NUZIALITÀ

Al lavoratore che contragga matrimonio è concesso **un assegno di nuzialità di Euro 160,00.**

Per ottenere detta prestazione, il lavoratore dovrà presentare, a pena di decadenza, **entro e non oltre 90 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio**, la domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile allegando il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune competente.

Il diritto alla prestazione sussiste se il lavoratore risulta, al momento dell'evento, alle **dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile e abbia prestato nei 12 mesi precedenti l'evento, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative** regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie gratifica natalizia e riposi annui.

SCHEDE DI SINTESI	
VALIDO PER	Matrimonio del lavoratore
IMPORTO	Euro 160,00
REQUISITI LAVORATORE	Dipendente al momento dell'evento e 600 h lavorative maturate nei 12 mesi precedenti
REQUISITI IMPRESA	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
DOCUMENTI	Domanda su modulo Cassa Edile, certificato di matrimonio rilasciato dal comune competente
DOMANDA	90 giorni dalla data del matrimonio

## SUSSIDIO PER DECESSO

A seguito di decesso del lavoratore o di un familiare a carico, è **concessa agli aventi diritto un'indennità di Euro 520,00.**

Il sussidio viene corrisposto qualora all'atto del decesso il lavoratore risultasse in forza presso **un'impresa iscritta alla Cassa Edile e avesse maturato nei 12 mesi precedenti l'evento, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative** regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Per ottenere tale sussidio, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, **entro e non oltre 90 giorni dalla data del decesso**, domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile allegando il certificato di morte e lo stato di famiglia.

SCHEDA DI SINTESI	
VALIDO PER	Decesso del lavoratore o di familiare a carico del lavoratore
IMPORTO	Euro 520,00
REQUISITI LAVORATORE	Dipendente al momento dell'evento e 600 h lavorative maturate nei 12 mesi precedenti
REQUISITI IMPRESA	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
DOCUMENTI	Domanda su modulo Cassa Edile, certificato di morte, stato di famiglia
DOMANDA	Entro 90 giorni dalla data del decesso

## COLONIE ESTIVE MARINE E MONTANE

Ogni anno nel **periodo estivo**, la Cassa Edile organizza soggiorni presso **colonie marine e montane per i figli dei lavoratori edili, in età compresa tra i 6 e i 12 anni**. Per usufruire di tale beneficio il lavoratore dovrà presentare, entro il termine stabilito di anno in anno, a pena di decadenza, la domanda allegando la documentazione prevista nel modulo di adesione.

Il lavoratore alla data di presentazione della domanda, deve risultare alle **dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile e deve aver prestato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative** regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

SCHEDA DI SINTESI	
VALIDO PER	Soggiorno vacanza figli (6-12 anni) del lavoratore
REQUISITI LAVORATORE	Dipendente al momento della presentazione della richiesta e 600 h lavorative maturate nei 12 mesi precedenti
REQUISITI IMPRESA	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
DOCUMENTI	Domanda su modulo Cassa Edile, certificato di nascita figlio/i, stato di famiglia, certificato medico attestante la necessità del soggiorno
DOMANDA	Da verificare annualmente presso la Cassa Edile

## VIAGGI TURISTICO CULTURALI

**Compatibilmente con le disponibilità di bilancio**, la Cassa Edile organizza viaggi turistico culturali riservati ai **lavoratori iscritti e ai loro figli, in età compresa tra i 13 e i 16 anni**. Per usufruire di tale beneficio il lavoratore dovrà presentare, entro il termine stabilito di anno in anno, a pena di decadenza, la domanda allegando la documentazione prevista nel modulo di adesione.

Il lavoratore, alla data della presentazione della domanda, deve risultare alle **dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile e deve aver prestato nei 12 mesi precedenti, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative** regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'accoglimento delle domande avviene sulla base di una **graduatoria che terrà conto della partecipazione ad altri viaggi organizzati dalla Cassa Edile, dell'anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e del carico familiare**.

SCHEDE DI SINTESI	
VALIDO PER	Soggiorni turistico culturali per lavoratori e figli (13-16 anni)
REQUISITI LAVORATORE	Dipendente al momento della presentazione della richiesta e 600 h lavorative maturate nei 12 mesi precedenti
REQUISITI IMPRESA	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
DOCUMENTI	Domanda su modulo Cassa Edile

## SUSSIDI E BORSE DI STUDIO

La Cassa Edile, allo scopo di fornire un contributo **all'onere che le famiglie dei lavoratori edili sostengono per mantenere i propri figli agli studi e nel contempo premiare i giovani che si distinguono nei rispettivi corsi di studio nonché per dare sostegno ai lavoratori studenti**, predispone annualmente un bando per “sussidi” e “borse di studio”, con le relative modalità di assegnazione, reperibili anche sul sito [www.cassaedilecagliari.it](http://www.cassaedilecagliari.it)

SCHEMA DI SINTESI	
VALIDO PER	Contributi di sostegno agli studi per i figli di lavoratori ed ai lavoratori studenti. Premi per i risultati scolastici conseguiti dai figli dei lavoratori
IMPORTO	Verificare bando annuale
REQUISITI LAVORATORE	
REQUISITI IMPRESA	
DOCUMENTI	
DOMANDA	

## SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E VESTIARIO

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Cassa Edile fornisce un completo da lavoro composto da giubbotto/pantalone e scarpe antinfortunistiche ai lavoratori che **abbiano maturato nell'anno di competenza, presso la Cassa Edile di Cagliari, almeno 600 ore lavorative** regolarmente coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e che al **momento della consegna degli indumenti stessi siano alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile.**

SCHEDE DI SINTESI	
VALIDO PER	Fornitura abbigliamento antinfortunistico
REQUISITI LAVORATORE	600 h lavorative nei 12 mesi precedenti l'evento, maturate presso la Cassa Edile di Cagliari
REQUISITI IMPRESA	Iscrizione Cassa Edile e regolarità contributiva
DOCUMENTI	Indicazione e/o aggiornamento di taglie e misure su modulistica Cassa Edile

## SUSSIDI STRAORDINARI

Per **eventi particolarmente gravi** che non possono rientrare tra quelli per i quali la Cassa Edile provvede con altre forme di assistenza già regolamentate, a seguito provata necessità e a esclusivo giudizio del Comitato di Gestione, vengono erogati sussidi straordinari.

Tale erogazione viene effettuata su **richiesta documentata del lavoratore**.

SCHEDA DI SINTESI	
VALIDO PER	Eventi straordinari esaminati e approvati dal Comitato di Gestione e non compatibili con altre forme di assistenza erogate da Cassa Edile
IMPORTO	Deliberato dal Comitato di Gestione
DOCUMENTI	Richiesta documentata del lavoratore al Comitato di Gestione

## EDILCARD

La Cassa Edile fornisce al lavoratore iscritto la tessera Edilcard che ha durata annuale e consente l'accesso a **prestazioni di carattere sanitario**. Le prestazioni variano di anno in anno in relazione alla convenzione stipulata con gli istituti assicurativi prescelti su base nazionale.

Per il dettaglio aggiornato delle prestazioni sanitarie assicurate, si raccomanda di collegarsi al sito [www.cassaedilecagliari.it](http://www.cassaedilecagliari.it).



## PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La Cassa Edile procede alla liquidazione delle prestazioni descritte nel presente regolamento esclusivamente con le seguenti modalità di accredito:

- bonifico bancario su conto corrente
- bonifico su carta prepagata della Cassa Edile
- bonifico postale domiciliato

Per utilizzare la liquidazione delle spettanze con **bonifico bancario su conto corrente**, l'impresa ed il lavoratore devono comunicare agli uffici della Cassa gli estremi del conto corredati di codice IBAN.

L'accredito delle spettanze può avvenire con **bonifico su carta prepagata della Cassa Edile, che consente di ricevere i pagamenti nel modo più rapido e sicuro**. La carta prepagata consente di **effettuare acquisti in Italia e all'estero** presso tutti i negozi o gli esercizi pubblici dotati di POS; prelevare contante presso gli sportelli automatici (circuito VISA), fino all'importo contenuto nella carta; **compiere acquisti on-line** (internet). Per maggiori dettagli sul servizio ed i suoi costi è necessario recarsi presso gli uffici della Cassa o collegarsi al sito [www.cassaedilecagliari.it](http://www.cassaedilecagliari.it).

La liquidazione con **bonifico postale domiciliato** richiede che ci si rechi di persona presso un qualsiasi ufficio postale, munito della comunicazione di accredito della Cassa, di un documento di identità e del codice fiscale. L'operazione di ritiro delle spettanze è a titolo oneroso per il lavoratore.

## NORMA DI RINVIO

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Cagliari si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che successivamente si riterranno opportune, sia per iniziativa propria che per eventuali accordi sindacali nazionali e provinciali.







**CASSA EDILE**  
di mutualità ed assistenza della Provincia di Cagliari

Via Fleming, 2/A (angolo via Darwin, 1)  
09126 Cagliari - Tel. 070 3423 001 - Fax 070 306966  
[www.cassaedilecagliari.it](http://www.cassaedilecagliari.it) - [info@cassaedilecagliari.it](mailto:info@cassaedilecagliari.it)